

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-3241 del 22/06/2017 |
| Oggetto | D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta FRI-EL GREEN HOUSE - SOCIETA' AGRICOLA - SOCIETA' SEMPLICE DI FRI-EL CAPITAL S.R.L. con sede legale e impianto nel Comune di Ostellato (FE) località San Giovanni, Strada Valmana, snc. AUTORIZZAZIONE alla MODIFICA SOSTANZIALE dell'attività di coltivazione agricola di prodotti ortofrutticoli in serra con tecnologia idroponica, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2016-5333 del 30.12.2016 (ex. D.P.R. n. 59/2013). |
| Proposta | n. PDET-AMB-2017-3349 del 22/06/2017 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara |
| Dirigente adottante | PAOLA MAGRI |

Questo giorno ventidue GIUGNO 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc n. 17828/2017/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **FRI-EL GREEN HOUSE – SOCIETA' AGRICOLA – SOCIETA' SEMPLICE DI FRI-EL CAPITAL S.R.L.** con sede legale e impianto nel Comune di Ostellato (FE) località San Giovanni, Strada Valmana, snc. **AUTORIZZAZIONE alla MODIFICA SOSTANZIALE** dell'attività di **coltivazione agricola di prodotti ortofrutticoli in serra con tecnologia idroponica**, autorizzata con **Autorizzazione Unica Ambientale**, atto n. DET-AMB-2016-5333 del 30.12.2016 (ex. D.P.R. n. 59/2013).

LA RESPONSABILE

- VISTA la domanda in data 24.04.2017 (Prot. Arpae n. PGFE/2017/4629 del 24.04.2017), con integrazione volontaria del 08.05.2017 (Prot. Arpae n. PGFE/2017/5168 del 08.05.2017), di **"Autorizzazione Unica"** (A.U.), ai sensi del D.Lgs n. 115/2008, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di cogenerazione a fonti convenzionali (metano), di potenza elettrica nominale pari a 4.404 MW e potenza termica introdotta pari a 9.645 MW da ubicarsi nello stabilimento della Ditta **FRI-EL GREEN HOUSE Società Agricola – Società Semplice di FRI-EL Capital S.r.l.**, con sede legale ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), località San Giovanni, Via Valmana s.n.c., **comprensiva dell'istanza di "modifica sostanziale"** dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** (A.U.A.), n. **DET-AMB-2016-5333** del **30.12.2016** (ex. D.P.R. n. 59/2013);
- CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **coltivazione agricola di prodotti ortofrutticoli in serra con tecnologia idroponica**;
- CONSIDERATO che l'istanza presentata dalla Società, che richiede la modifica dell'atto di A.U.A., riguarda la **modifica sostanziale delle emissioni in atmosfera e dell'impatto acustico**, con proseguimento senza modifiche per la matrice scarichi idrici, per l'ampliamento dell'attività, in quanto la ditta intende intervenire sul progetto autorizzato, andando a raddoppiare la superficie del complesso serricolo e dei locali accessori, realizzando, in aderenza alla serra in costruzione, una

struttura speculare che andrà a raddoppiare la capacità produttiva agricola con la conseguente necessità di installare una nuova caldaia da 8,140 MW termici (a gpl) e un cogeneratore (a metano), con le caratteristiche precedentemente citate;

- VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la

prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

- VISTI

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

- VISTI altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005";

- PRESO ATTO che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

* Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. DET-AMB-2016-5333 del 30.12.2016, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 *;

- RITENUTE ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale sopra citati, non scaduti e non oggetto di modifica;

- VISTO l'esito della Conferenza di Servizi del 30.05.2017, che ha espresso il "*Nulla Osta al rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs. n. 115/2008 con le prescrizioni che verranno dettagliate nell'atto autorizzativo, che, per la parte ambientale, ricomprenderà l'atto di modifica sostanziale dell'AUA n. 5333/2016, ex D.P.R. n. 59/2013, come parte integrante*";

- VISTO in particolare che nella suddetta CdS:

* la Ditta ha dichiarato che il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche, autorizzato con la predetta A.U.A., era stato progettato sovradimensionato, prevedendo il futuro ampliamento,

per 50 Abitanti Equivalenti e che quindi lo stesso risulta adeguato per la richiesta di modifica in oggetto;

- * l'Unione dei Comuni Valli e Delizia ha espresso parere favorevole per la matrice acqua, vista la precisazione della Ditta e per la matrice rumore, a condizione che a impianto completamente funzionante, si dovranno effettuare opportune misure, al fine di verificare il rispetto di quanto dichiarato nella valutazione previsionale di impatto acustico;
 - * il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha riferito che le aree oggetto della richiesta della Ditta sono già state precedentemente autorizzate allo scarico delle acque meteoriche verso la rete demaniale, con le opportune prescrizioni in materia di invarianza idraulica, con altri procedimenti;
 - * è stato chiesto alla Ditta di trasmettere, prima del rilascio dell'atto, una planimetria aggiornata degli scarichi che andrà a sostituire quella allegata all'A.U.A. precedentemente citata;
- VISTA la nota del 05.06.2017, acquisita da Arpae al Prot. n. PGFE/2017/6429 del 05.06.2017, con cui è stata trasmessa la planimetria richiesta nella succitata CdS;
 - Considerato che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - CONSIDERATO che l'art. 294 del D.Lgs 152/06 prevede che per gli impianti di potenza termica nominale superiore a 6 MW, debbano essere predisposti dei sistemi di rilevamento in continuo della temperatura, nonché di registrazione in continuo dell'O₂ e del CO e che tale prescrizione trova applicazione per la nuova caldaia da 8,14 MW e per il cogeneratore da 9,645 MW;
 - RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia di Ferrara n. 1662 del 25.03.2015, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
 - DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015 n. 13;

- DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
- DATO ATTO che Responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** per la **modifica sostanziale** derivante dall'**ampliamento dell'attività di coltivazione agricola di prodotti ortofrutticoli in serra con tecnologia idroponica**, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. DET-AMB-2016-5333 del 30.12.2016, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, rilasciato alla Ditta **FRI-EL GREEN HOUSE – SOCIETA' AGRICOLA – SOCIETA' SEMPLICE DI FRI-EL CAPITAL S.R.L.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e impianto nel Comune di Ostellato (FE), località San Giovanni, Strada Valmana snc, C.F./p. IVA n. 02751710217.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale | Ente Competente |
|---------------------------------------|---|------------------------|
| Acqua | Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 | Comune |
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 | Arpae |
| Rumore | Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11 | Comune |

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato nel Condotto Trebba è quello contrassegnato con il simbolo **S1**, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" - PLANIMETRIA GENERALE Individuazione sistemi di scarico acque reflue domestiche - Planimetria catastale**;
2. La rete fognaria e il sistema di trattamento, da mantenersi in perfetta efficienza, devono corrispondere a quelli rappresentati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A" - PLANIMETRIA GENERALE Individuazione sistemi di scarico acque reflue domestiche - Planimetria catastale**;
3. Lo scarico **S1** deve rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tab. D, allegata alla D.G.R. n. 1053/03, in quanto scarico con consistenza uguale a 50 Abitanti Equivalenti.

Si precisa inoltre che i reflui della palazzina devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, secondo quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lett. bb del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e che la Ditta deve conservare e tenere a disposizione degli Organi di controllo, i formulari periodici di svuotamento della vasca a tenuta.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B" - PLANIMETRIA GENERALE Individuazione zona di intervento e punti emissione - Planimetria catastale** e denominate:
 - **E1 caldaia riscaldamento serra** (kW 4070 - esistente), che utilizzerà inizialmente come principale combustibile il GPL, per passare al metano appena sarà disponibile e, solo in caso di emergenza (eventuale mancanza di GPL e/o metano), il biogas prodotto da impianti limitrofi;
 - **E2 caldaia riscaldamento serra** (kW 8140 – NUOVA), che utilizzerà inizialmente come principale combustibile il GPL, per passare al metano appena sarà disponibile;
 - **E3 cogeneratore a metano** (kW 9645 – NUOVA);
2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

a) Caldaie funzionanti a GPL e/o a METANO (punto 1.3-Parte III-Allegato 1-Parte V-D.lgs 152/06)

| | |
|-----------|---------------------------------|
| Emissione | E1 Caldaia da 4,07 MW |
|-----------|---------------------------------|

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| | alimentata a GPL e/o metano |
| Portata (Nm ³ /h) | 7.080 |
| Durata (h/giorno) | 10 |
| Altezza minima (m) | 8,50 |

Inquinanti (mg/Nm³)

| | |
|--|-----|
| Materiale particellare | 5 |
| Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂) | 350 |
| Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂) | 35 |
| Monossido di Carbonio (CO) | 100 |
| Sistema di abbattimento | --- |

| | |
|------------------------------|---|
| | E2 Caldaia da 8,14 MW alimentata a GPL e/o metano |
| Portata (Nm ³ /h) | 14.910 |
| Durata (h/giorno) | 10 |
| Altezza minima (m) | 10,00 |

Inquinanti (mg/Nm³)

| | |
|--|-----|
| Materiale particellare | 5 |
| Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂) | 350 |
| Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂) | 35 |
| Monossido di Carbonio (CO) | 100 |
| Sistema di abbattimento | --- |

Relativamente alle **Emissioni E1** ed **E2** le concentrazioni degli inquinanti sono da riferire ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

I limiti sopra indicati per i parametri materiale particellare e Ossidi di Zolfo si considerano rispettati se viene utilizzato come combustibile il GPL o il metano.

| Emissione | E3 Cogeneratore da 9,645 MW alimentato a metano |
|---|---|
| Portata (Nm ³ /h) | 23.500 |
| Durata (h/giorno) | 10 |
| Altezza minima (m) | 14,00 |
| Inquinanti (mg/Nm ³) | |
| Materiale particellare | 10 |
| Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂) | 250 |
| Monossido di Carbonio (CO) | 300 |
| Sistema di abbattimento | catalizzatore |

Relativamente all'**Emissione E3**, le concentrazioni degli inquinanti sono da riferire ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 5%;

- b) Relativamente all'**Emissione E1**: solo in caso di emergenza (eventuale mancanza di GPL e/o metano) la caldaia può funzionare utilizzando il biogas, proveniente da impianti limitrofi. Gli inquinanti emessi, le cui concentrazioni sono da riferire ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%, dovranno rispettare i seguenti valori limite (lettera c)-punto 1.3-Parte III- Allegato 1-Parte V-D.Lgs 152/06):

| Emissione | E1 Caldaia da 4.07 MW alimentata a BIOGAS (solo in caso di emergenza) |
|--|---|
| Portata (Nm ³ /h) | 9.912 |
| Durata (h/giorno) | 10 |
| Altezza minima (m) | 8,50 |
| Inquinanti (mg/Nm ³) | |
| COV (espressi come C-organico totale) escluso il metano | 20 |
| Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂) | 200 |
| Monossido di Carbonio (CO) | 100 |
| Composti inorganici del Cloro sottoforma di gas o vapori (espressi come HCl) | 30 |
| Sistema di abbattimento | --- |

3. Relativamente alle **Emissioni E2 ed E3**, entro 3 mesi dal rilascio del presente atto, la Ditta dovrà inviare preventivamente ad Arpae – U.O. IPPC le specifiche del sistema di misurazione in continuo di temperatura, O₂ e CO, nonché concordare il posizionamento delle prese campione;
4. La Ditta è tenuta ad effettuare gli **autocontrolli** alle emissioni **E1, E2 ed E3** con **periodicità almeno annuale**;
4. **Per le nuove emissioni E2 ed E3** dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
 - a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) dell'impianto di cui al presente atto, deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all' Arpae di Ferrara e al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
 - b) entro un termine **massimo di 60 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
 - c) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed entro 10 giorni dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all'Arpae di Ferrara e al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
5. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
6. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
7. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del Rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato**

“c”.

8. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli, o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta);
9. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
10. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, entro 24 ore dallo accertamento;
11. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
12. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. La Ditta dovrà programmare la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine operatrici, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
2. A impianto completamente funzionante, si dovranno effettuare opportune misure, al fine di verificare il rispetto di quanto dichiarato nella valutazione previsionale di impatto acustico;

In caso di lamenti o esposti sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere apposite misurazioni fonometriche per verificare il rispetto dei limiti acustici di zona.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'Arpae formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013 e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Il presente provvedimento **sostituisce** l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia di Ferrara n. DET-AMB-2016-5333 del 30.12.2016.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5, comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, completo dei relativi allegati, dovrà essere allegato, come parte integrante, all'atto finale di Autorizzazione Unica, che verrà rilasciato da questa Struttura, ai sensi del D.Lgs 115/2008.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

Firmato Digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.